

Concordato preventivo biennale 2026-2027: una guida unitaria nella Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle entrate

13 Ottobre 2026

Arriva, a sostegno del contribuente, una **guida** che illustra in modo sistematico la disciplina del **concordato preventivo biennale (CPB)** consentendo ai soggetti interessati di valutare **pro e contro** dell'adesione al patto fiscale.

È questo l'obiettivo della **Circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026**, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate: raccogliere in un unico documento norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026, alla luce delle modifiche introdotte dal **D.L. n. 38/2026** e dal **D.Lgs. n. 148/2026** (c.d. decreto Omnibus).

Novità, queste ultime, che si applicano alle adesioni per il **biennio 2026-2027**, in scadenza il prossimo **2 novembre**, termine ultimo entro il quale formalizzare la scelta in dichiarazione dei redditi o in via autonoma con l'apposito modello CPB.

Per il biennio 2026-2027, difatti, l'adesione alla proposta deve essere effettuata entro il **31 ottobre 2026** che, cadendo di sabato, slitta a **lunedì 2 novembre 2026** (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

L'adesione può avvenire con **invio congiunto** del modello ISA allegato al modello REDDITI 2026, oppure con **invio autonomo** del solo frontespizio del modello REDDITI (casella "Comunicazione CPB", codice 1), modalità che non assolve l'obbligo di presentazione della dichiarazione. La **revoca** va effettuata entro gli stessi termini e, rispetto allo scorso anno, può essere comunicata anche con la dichiarazione dei redditi (codice 3), oltre che in via autonoma (codice 2).

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le **principali novità** relative al concordato per il biennio 2026/2027:

- **limiti alle proposte per gli ISA più bassi:** la proposta non può superare, rispetto al reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente (rettificato), il **10%** per punteggio ISA pari a 10, il **15%** per punteggio da 9 a meno di 10, il **25%** da 8 a meno di 9, il **30%** da 6 a meno di 8 e il **35%** sotto 6. I limiti, che valgono anche per il valore della produzione netta IRAP, non si applicano se la proposta risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali;
- **iper-ammortamento:** la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 è esclusa dal reddito concordato e può essere dedotta in dichiarazione, in diminuzione del reddito concordato;
- **adesione senza requisiti:** l'adesione in assenza dei requisiti di accesso o in presenza di cause di esclusione è **priva di effetti** e va considerata come mai avvenuta; non comporta più, quindi, la decadenza dal concordato;
- **decadenza:** gli errori o le omissioni nei dati dichiarati o comunicati ai fini della proposta non determinano più la decadenza automatica, che opera solo se, a seguito di accertamento, il reddito o il valore della produzione netta corretti risultano superiori di almeno il **30%** a quelli concordati;

- **ravvedimento**: errori o omissioni possono essere sanati con **dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso**, con rideterminazione del reddito e del valore della produzione netta concordati sulla base dei dati corretti. Restano escluse le violazioni di carattere penale e quelle sui dati ISA, e la regolarizzazione non è possibile dopo la notifica di atti di liquidazione o di accertamento;
- **compagine sociale**: in caso di rinnovo, l'ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, ovvero redditi d'impresa o di lavoro autonomo non superiori a **35.000 euro**, non costituisce causa di esclusione o di cessazione; analogamente per le associazioni e società tra professionisti che esercitano attività non riconducibili al medesimo ISA applicato dal socio.

Le misure per chi rinnova l'adesione

Per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2024-2025 e rinnovano l'adesione per il 2026-2027, il decreto Omnibus ha potenziato i benefici premiali:

- **compensazioni e rimborsi**: esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a **100.000 euro** annui (IVA) e **70.000 euro** annui (imposte dirette e IRAP), in luogo di 70.000 e 50.000 euro; esonero da visto o garanzia per rimborsi IVA fino a 100.000 euro annui (in luogo di 70.000);
- **accertamento**: anticipazione di **due anni**, anziché di almeno uno, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- **versamenti**: possibilità di rateizzare **senza interessi** le somme dovute a saldo e acconto; gli acconti possono essere calcolati con il metodo storico **senza le maggiorazioni** del 10% (imposte sui redditi) e del 3% (IRAP);
- **annualità pregresse**: possibilità di regolarizzare le annualità dal **2020 al 2023** con un'imposta sostitutiva con aliquote agevolate, in funzione del punteggio ISA, con riduzione del 30% per il 2020 e il 2021. Il versamento va effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, o in un massimo di dieci rate mensili.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

La Circolare ricorda che gli aderenti possono optare per l'**imposta sostitutiva** sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito effettivo dell'anno precedente (rettificato), anche per una sola delle due annualità. Le aliquote sono pari al **10%** per punteggio ISA pari o superiore a 8, al **12%** da 6 a meno di 8 e al **15%** sotto 6; sulla parte di eccedenza oltre **85.000 euro** si applicano, invece, il **43%** (soggetti IRPEF) e il **24%** (soggetti IRES).

Controlli e sanzioni per chi non aderisce

Per i contribuenti che non aderiscono al CPB o che ne decadono è confermata l'intensificazione dei controlli da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di tutte le banche dati disponibili. Per le violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, inoltre, le soglie per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** sono ridotte alla metà.

Requisiti di ingresso e di fuoriuscita dal concordato per le imprese di costruzione

Da ultimo, stante la peculiarità del settore edile, si ricordano le condizioni di ingresso e le cause di fuoriuscita dal CPB: in entrambi i casi **contano non solo i ricavi ma anche la variazione delle rimanenze**.

Come noto, possono accedere al CPB i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli **Indici sintetici di affidabilità** (ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile

Ciò premesso, per il settore delle costruzioni, l'individuazione dell'attività prevalente, sia ai fini dell'applicazione dell'ISA, sia per l'adesione al Concordato Preventivo Biennale, deve avvenire tenendo conto, oltre che dell'ammontare dei ricavi, anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio. In questo senso, si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 39/E/2026 con la quale è stata precisata l'applicabilità dell'ISA, e la conseguente possibilità di accedere al regime concordatario, anche per l'impresa che, in un periodo d'imposta, ha conseguito ricavi pari a zero, ma ha registrato un incremento delle rimanenze dovuto allo sviluppo di un progetto immobiliare in corso.

È, infatti, caratteristica tipica dell'attività edile l'assenza di ricavi e l'incremento del valore delle rimanenze in un periodo d'imposta. Tale situazione, dunque, non è indicativa di un "*non normale svolgimento dell'attività*" che costituirebbe una causa di disapplicazione degli ISA cosicché, anche nel periodo d'imposta in cui si rilevano tali elementi contabili, l'impresa è comunque soggetta all'ISA per le costruzioni e, conseguentemente, può eventualmente decidere di aderire al Concordato Preventivo Biennale (che sarebbe invece escluso in caso di non applicabilità dell'ISA).

Allo stesso modo, la soglia massima dei ricavi, il cui superamento determina l'uscita dal CPB deve essere calcolata tenendo conto anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio (sia in aumento che in diminuzione).

Difatti, il concordato cessa di avere effetti, tra le altre ipotesi, in caso di superamento del tetto massimo pari a 7.746.853,50 euro (ossia a quello fissato per gli ISA, maggiorato del 50%). Come precisato dalla Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia (interpello 904-627/2026) anche nel calcolo di tale ammontare devono considerarsi sia i ricavi conseguiti nel periodo di riferimento sia la variazione delle rimanenze registrata nella stessa annualità.

In conclusione, per il settore delle costruzioni, la **variazione delle rimanenze, insieme all'ammontare dei ricavi**, costituisce un elemento essenziale per la valutazione dell'andamento economico dell'attività d'impresa e, per questo, la stessa **assume rilevanza** nell'ambito del **Concordato Preventivo Biennale**, sia per determinare l'ammontare dei ricavi che ne consente l'accesso (pari alla soglia dei 5.164.569 euro prevista per l'applicazione degli ISA), sia per verificare il superamento del tetto massimo pari a 7.746.853,50 euro (ossia a quello fissato per gli ISA, maggiorato del 50%) che ne causa la fuoriuscita (art.10 e art.21, co.1, lett.b-quater, Dlgs 13/2024).

Allegati

[Circolare_n_8_E_del_6_ottobre_2026](#)

[Apri](#)